

**POLIZZA COLLETTIVA  
PERDITE PECUNIARIE  
RIMBORSO MALUS  
YAGO S.R.L.**



REALE GROUP

TOGETHER MORE

---

# **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Le presenti Condizioni di Assicurazione n. 2019/07/2052447 composte da n. 8 pagine , formano parte integrante del Modulo di polizza n. 2019/07/2052447 INC**

---

## GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.  
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

### **ASSICURATO**

La persona fisica residente nel territorio della Repubblica Italiana o giuridica avente sede nel territorio della Repubblica Italiana - *proprietaria* del *veicolo* oggetto di locazione tramite l'utilizzo della piattaforma *Auting* - il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di *assicurazione* formato dalle Condizioni di *Assicurazione* e dal *Modulo di polizza*

### **AUTING**

Piattaforma di peer-to-peer carsharing che mette in contatto il *proprietario* con il *conducente* del *veicolo* oggetto di locazione

### **CARTA VERDE**

Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciato per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati

### **CLASSE UNIVERSALE - CU**

Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dalla Impresa di Assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72/2018)

### **CODICE DELLA STRADA**

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni

### **CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il *veicolo*

### **CONTRAENTE**

YAGO S.r.l. – PI 03488191200

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta a titolo di rimborso dalla *Società* all'*Assicurato* in caso di *sinistro*

### **LIMITE DI INDENNIZZO**

La somma fino alla concorrenza della quale, per ogni *Assicurato*, per uno o più *sinistri* e sino alla scadenza del periodo assicurativo della *singola copertura*, Reale Mutua presta la garanzia

### **MODULO DI POLIZZA**

Documento che indica i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *Polizza* Collettiva, il *premio* e la sottoscrizione delle *parti*

**PARTI**

Il *Contraente* e Reale Mutua

**PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Periodo contrattuale relativo alla copertura RCA rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri RCA provocati.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che provano l'*assicurazione*

**PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del *veicolo* Assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del medesimo

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *sinistro*

**SINGOLA COPERTURA**

Periodo di copertura fornito ad ogni singolo *Assicurato* che può avere la durata da 1 giorno (24 ore) fino a 30 giorni

**SINISTRO**

Il verificarsi della perdita pecuniaria per cui è prestata la garanzia

**SINISTRO RCA**

L'evento dannoso avvenuto durante la circolazione del *veicolo nel periodo di locazione* e garantito dalla polizza RCA

**SOCIETA'**

Reale Mutua di Assicurazioni

**VEICOLO**

Autovettura ad uso privato.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## CONDIZIONI DI POLIZZA COLLETTIVA

### CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### 1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i **veicoli** assicurati e **l'Assicurato e/o il Contraente** ha l'obbligo di mettere a disposizione i medesimi e fornire tutte le occorrenti indicazioni, documenti ed informazioni.

#### 1.2 DICHIARAZIONE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** nonché la cessazione dell'**assicurazione** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Se nel corso del contratto si verificano dei cambiamenti nelle caratteristiche del **rischio**, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve avvisare immediatamente per iscritto la **Società** indicandogli gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del **rischio** valgono le norme degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare gli aggravamenti del **rischio** non noti o non accettati dalla **Società** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** nonché la cessazione dell'**assicurazione** ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### 1.3 DURATA DELLA POLIZZA COLLETTIVA

La Polizza Collettiva viene stipulata per la durata di un anno, decorrente dalle ore 24.00 della data indicata nel Modulo di polizza e si rinnova tacitamente.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spediti almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva è prorogata per una durata uguale a quella originaria e così ad ogni successiva scadenza.

#### 1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA COLLETTIVA

- omissis -



**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

### 1.5 DECORRENZA E EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER I SINGOLI ASSICURATI

La copertura assicurativa è prestata in forma collettiva ed opera nei confronti di tutti i proprietari dei *veicoli* locati a terzi tramite l'utilizzo della piattaforma *Auting*.

La durata di tale copertura per i singoli *Assicurati* è limitata al periodo di noleggio risultante dal documento riepilogativo ricevuto dalla Reale Mutua, sempre che il *premio* sia stato pagato.

Le singole coperture hanno validità minima di giorni 1 (24 ore) fino ad un massimo di 30 giorni e non si rinnovano tacitamente alla scadenza. Ogni ora in eccesso alle 24 ore sarà considerata come giornata intera (24 ore).

L'efficacia della copertura assicurativa nei confronti del singolo *Assicurato* decorre dall'ora di attivazione segnalata all'intermediario tramite le modalità previste dal contratto ed ha validità da un minimo di 24 ore fino ad un massimo di 29 giorni successivi a tale data, sempre che la copertura venga attivata durante i periodi di validità della *polizza*.

### 1.6 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Gli *Assicurati* non sostengono neppure in parte l'onere del pagamento del *premio*, al quale provvede interamente il *Contraente*.

Spetta inoltre al *Contraente* consegnare agli *Assicurati* che ne facciano richiesta una copia delle Condizioni di *Assicurazione* in forma cartacea o su altro supporto durevole.

Il *Contraente* inoltre si impegna a comunicare mensilmente a Reale Mutua i dati di cui all'art.1.7 "Comunicazione per l'operatività della polizza". La mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura assicurativa.

### 1.7 COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITA' DELLA POLIZZA

Il *Contraente* provvederà a comunicare a Reale Mutua i seguenti dati relativi alle coperture attivate in relazione alle locazioni avvenute ovvero:

- la targa del *veicolo*;
- le generalità del proprietario e del *conducente* del *veicolo* locato;
- l'ora ed il giorno di inizio e di fine locazione.

Resta dunque espressamente inteso tra le *Parti* che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del *Contraente* dei dati relativi agli *Assicurati* aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo esser imputata alla *Società* la quale, fermo quanto previsto nell'art. 2.1 "Oggetto dell'*assicurazione*", verrà comunque tenuta indenne dal *Contraente* per ogni ulteriore e diversa pretesa venisse avanzata dagli *Assicurati* medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e spese legali.

### 1.8 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo*, Reale Mutua Assicurazioni ed il *Contraente*, possono recedere dalla copertura assicurativa a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *sinistro* o qualunque altro atto della *Società* non potrà essere interpretato come rinuncia della *Società* stessa ad avvalersi del diritto di recesso.

In caso di recesso da parte di *Reale Mutua*, quest'ultima rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo di *rischio* non corso.

### 1.9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere approvate per iscritto.

### 1.10 TERRITORIALITÀ

Le garanzie della presente *polizza* sono operanti per i *sinistri* occorsi negli Stati che fanno parte del sistema della *Carta verde* le cui sigle non risultino barrate sulla *Carta verde* stessa.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

#### 1.11 FORO COMPETENTE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente *polizza*, competente per territorio sarà il foro dove l'*Assicurato* avrà la residenza o dove eleggerà il proprio domicilio. Qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica il foro competente sarà quello dove è situata la sede legale.

#### 1.12 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

#### 1.13 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

#### 1.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente *polizza*, valgono le norme della legge italiana.

#### 1.15 CESSIONE DEI DIRITTI

L'*Assicurato* non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente *polizza*.

#### 1.16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell'*Assicurato* derivanti dalla presente *polizza* collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

## RIMBORSO MALUS

### 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* la perdita pecuniaria dal medesimo sofferta nel caso in cui lo stesso sia *Contraente* di una copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli che, al rinnovo a scadenza anniversaria anche presso *Assicuratore* diverso dal precedente, subisca l'aumento di classe Bonus/Malus dovuto ad un sinistro RCA avvenuto nel *periodo di osservazione RCA* ed a condizione che l'avvenimento si sia verificato in vigenza della *singola copertura* ed il pagamento del nuovo *premio* gravato da Malus avvenga entro 15 giorni dalla data di scadenza della copertura RCA dell'*Assicurato*.

### 2.2 REQUISITI DI ASSICURABILITA'

E' assicurata ciascuna persona fisica o giuridica che acceda alla piattaforma online di *Auting* allo scopo di locare il proprio *veicolo* e rivesta la qualifica di *Contraente* per la Responsabilità Civile Auto con formula tariffaria Bonus/Malus a condizione che il *veicolo*, al momento della sottoscrizione del presente contratto, risulti collocato dall'attestato di *rischio* in qualsiasi Classe Ministeriale CU (Classe di Conversione Universale).

### 2.3 LIMITE DI INDENNIZZO

Il limite massimo indennizzabile ad ogni singolo *Assicurato* sarà pari a 300 Euro per *sinistro*.

### 2.4 ESCLUSIONI

L'*assicurazione* non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:

- dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, suoi familiari e affini conviventi;
- *sinistri RCA* avvenuti anteriormente alla data di decorrenza della *singola copertura* anche se pagati successivamente alla stessa;
- irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l'attestato di *rischio RCA*;
- pagamento del *premio* della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dall'*Assicurato*;
- contestazioni in merito all'attribuzione della CU da parte dell'*Assicuratore RCA*;
- violazioni di legge o amministrative.

Inoltre la copertura assicurativa prestata con la presente *polizza* non sarà operante nei seguenti casi:

- atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- guida del *veicolo* da parte di *conducente* non abilitato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del *sinistro*;
- utilizzo del *veicolo* come taxi, veicolo autoscuola, corriere o sublocazione del medesimo;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- trombe d'aria, uragani, inondazione, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.
- guida con *conducente* con patente scaduta o non valida o non regolare o sospesa;
- guida del *veicolo* con revisione scaduta;





NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

### 3.1 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/l'Assicurato, in caso di sinistro deve:

- a) darne avviso per iscritto alla Gerenza di Torino oppure a Reale Mutua a mezzo Raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [gestionesinistrigerenze@realemutua.it](mailto:gestionesinistrigerenze@realemutua.it) nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C. e trasmettere alla stessa – pena la non indennizzabilità del sinistro – i seguenti documenti:
  1. la copia dell'attestato di *rischio* rilasciato dall'Assicurato RCA (per legge 30 giorni prima della data di scadenza) o in alternativa altro analogo documento ufficiale della Compagnia che ha applicato lo scatto di classe di merito;
  2. copia della *polizza* RCA rinnovata entro i 15 giorni dalla data di scadenza della precedente *polizza*;
  3. originale della quietanza/contabile di incasso della *polizza* di cui al punto precedente;
  4. copia della denuncia relativa al *sinistro* RCA accaduto nel corso dell'annualità assicurativa relativo alla presente copertura assicurativa. Qualora nel corso dell'annualità assicurativa RCA siano accaduti più sinistri, l'Assicurato dovrà trasmettere a Reale Mutua altresì un preventivo o altra documentazione ufficiale rilasciata dall'assicuratore RCA attestante la maggiorazione di *premio* per avvenuto scatto di classe di merito riferita al solo *sinistro* accaduto nel periodo di *singola copertura*;
- b) consentire a Reale Mutua ogni accertamento necessario per la valutazione del danno e fornire ogni documentazione possa essere necessaria;
- c) consentire a Reale Mutua la verifica del rispetto degli impegni assunti dal Contraente in sede di sottoscrizione della *polizza* Collettiva.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'Art. 1915 C.C. – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio".

### 3.2 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato a seguito della presentazione – nel rispetto delle modalità di cui all'art. 3.1 "Cosa fare in caso di *sinistro*" - della richiesta di rimborso, previa dimostrazione a cura dell'Assicurato delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi eventualmente già ottenuti da terzi, ferma l'applicazione del limite di *indennizzo*.

### 3.3 CALCOLO INDENNIZZO E LIMITE DI POLIZZA

La Società rimborserà all'Assicurato la differenza tra il maggior *premio* di *polizza* versato al momento del rinnovo della copertura RCA ed il premio pagato per lo stesso periodo precedentemente assicurato, rilevabile sulla quietanza del periodo precedente; differenza in aumento unicamente riconducibile al sinistro occorso nel periodo di vigenza della *singola copertura*.

L'importo risultante da tale differenza di *premio*, verrà poi maggiorato di una percentuale pari al 20%, fermo il *limite di indennizzo* di 300 Euro per *sinistro*.

### 3.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del rimborso è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se l'Assicurato o la Società non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di uno solo di essi, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

L'Assicurato e la Società sostengono ciascuno le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### 3.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il *rischio* e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se il *Contraente* o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*;
- 4 verificare la documentazione prodotta;
- 5 procedere alla stima ed alla liquidazione del rimborso spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 3.4 "Procedura per la valutazione del danno" lett. b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Reale Mutua ed una per l'Assicurato. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per entrambi i soggetti, i quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### 3.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il *Contraente* e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Reale Mutua Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'Indennizzo. E' facoltà dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

### 3.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o altera dolosamente gli elementi probatori del *sinistro*, perde il diritto all'indennizzo.



